

Delibera n. 12/2022

Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 gennaio 2022

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: “Regolamento”);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTO** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di*

determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”;

VISTE

le Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: "Linee guida");

VISTE

le note dell'Autorità prot. ART n. 16071 del 14 ottobre 2021, prot. ART n. 16467 del 20 ottobre 2021, prot. ART n. 16787 del 25 ottobre 2021, prot. ART n. 16796 del 25 ottobre 2021, prot. ART n. 17150 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17153 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17172 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17601 del 4 novembre 2021, prot. ART n. 17658 del 4 novembre 2021, prot. ART n. 18303 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18314 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18345 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18757 del 24 novembre 2021, prot. ART n. 18927 del 26 novembre 2021, prot. ART n. 18930 del 26 novembre 2021, prot. ART n. 18931 del 26 novembre 2021, prot. ART n. 19247 del 2 dicembre 2021, prot. ART n. 19717 del 10 dicembre 2021, prot. ART n. 19971 del 15 dicembre 2021, di richiesta di informazioni a Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Tirrenia" o "CIN"), relativa alla tutela dei passeggeri del trasporto marittimo, da fornire entro i termini ivi indicati con la precisazione che in caso di inottemperanza l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTE

le note di sollecito dell'Autorità prot. ART n. 17816 dell'8 novembre 2021, prot. ART n. 18080 dell'11 novembre 2021, prot. ART n. 18321 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18752 del 24 novembre 2021, prot. ART n. 18767 del 24 novembre 2021, prot. ART n. 18873 del 25 novembre 2021, prot. ART n. 18980 del 29 novembre 2021, prot. ART n. 19242 del 2 dicembre 2021, prot. ART n. 19305 del 3 dicembre 2021, prot. ART n. 19529 del 7 dicembre 2021, prot. ART n. 20169 del 17 dicembre 2021, prot. ART n. 20701 del 28 dicembre 2021, mediante cui alla Società sono state rinnovate alcune delle precedenti richieste di informazioni e si è rammentato alla stessa che in caso di inottemperanza l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATA

la mancata ottemperanza da parte di CIN alle citate richieste dell'Autorità prot. ART n. 16071 del 14 ottobre 2021, prot. ART n. 16467 del 20 ottobre 2021 prot. ART n. 16787 del 25 ottobre 2021, prot. ART n. 16796 del 25 ottobre 2021, prot. ART n. 17150 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17153 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17172 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17601 del 4 novembre 2021, prot. ART n. 17658 del 4 novembre 2021, prot. ART n. 18303 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18314 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18345 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18757 del 24 novembre 2021, prot. ART n. 18927 del 26 novembre 2021, prot. ART n. 18930 del 26 novembre 2021, prot. ART n. 18931 del 26 novembre 2021, prot. ART n. 19247 del 2 dicembre 2021, prot. ART n. 19717 del 10 dicembre 2021, prot. ART n. 19971 del 15 dicembre 2021, nonché ai successivi solleciti dell'Autorità prot. ART n. 17816 dell'8 novembre 2021, prot. ART n. 18080 dell'11 novembre 2021, prot. ART n. 18321 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18752 del 24 novembre 2021, prot. ART n. 18767 del 24 novembre 2021, prot. ART n. 18873 del 25 novembre 2021, prot. ART n. 18980 del 29 novembre 2021, prot. ART n. 19242 del 2 dicembre 2021, prot. ART n. 19305 del 3 dicembre 2021, prot. ART n. 19529 del 7 dicembre 2021, prot. ART n. 20169 del 17 dicembre 2021, prot. ART n. 20701 del 28 dicembre 2021;

RILEVATO

che con riferimento alle succitate note di richieste di informazioni prot. ART n. 17153 del 28 ottobre 2021, prot. ART n. 17601 del 4 novembre 2021, prot. ART n. 18303 del 16 novembre 2021, prot. ART n. 18345 del 16 novembre 2021 e prot. ART n. 19247 del 2 dicembre 2021 sono pervenute delle note di riscontro (prot. ART n. 46, prot. ART n. 65, prot. ART n. 75 e prot. ART n. 78, tutte del 4 gennaio 2022, nonché la nota prot. ART n. 526 del 14 gennaio 2022) da parte della Società ma le stesse, oltre che tardive, hanno contenuto non pertinente all'oggetto delle richieste di informazioni inviate;

VISTA

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

- La Società si è sottratta alle legittime richieste delle Autorità, invero la Stessa non ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con le note più volte citate e pertanto, dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata, non potendo, tra l'altro, alcuni riscontri successivamente pervenuti essere considerati satisfattivi delle richieste;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 6 del Regolamento sanzionatorio in quanto, non avendo la Società fornito all'Autorità le informazioni richieste con le suddette note, con le quali, tra l'altro, la stessa veniva edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla non corretta ottemperanza a quanto richiesto, non risultano necessari, all'accertamento della condotta omissiva e/o non satisfattiva, ulteriori approfondimenti istruttori;

- RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti della Società per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. I) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;
- RITENUTO** altresì che gli elementi acquisiti, essendo sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano l'applicazione della procedura semplificata di cui al citato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio;
- TENUTO CONTO** che la suddetta procedura prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;
- CONSIDERATO** quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione, in applicazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, e in particolare che:
1. l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell'agente; d) condizioni economiche dell'agente;
 2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza per cui la Società, non ha adempiuto nei termini previsti dalle più volte citate note di fornire le informazioni richieste, ostacolando, di fatto, l'esercizio delle funzioni di vigilanza a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo, così come previste dal Regolamento (CE) 1177/2010;
 3. con riferimento alle azioni attuate dall'agente volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione nulla si rileva;
 4. riguardo alla personalità dell'agente, non risultano a carico della Società precedenti provvedimenti sanzionatori per la medesima violazione;
 5. in relazione alle condizioni economiche della Società, si rileva dai dati della visura camerale storica (estratta in data 10 gennaio 2022) che, in data 20 maggio 2021, è stata presentata domanda per l'ammissione al concordato preventivo e che in data 5 luglio 2021 è stato nominato il commissario giudiziale;
 6. ai fini della determinazione della sanzione, le condotte omissive, riferite a n. 19 richieste di informazioni, risultano tra loro distinte in quanto relative a mancati riscontri aventi ad oggetto reclami diversi con scadenze diverse, riferiti a viaggi svolti in tempi diversi, a rapporti di utenza individuali intervenuti con soggetti distinti, nonché inerenti a una molteplicità di rotte e

pertanto, con riferimento alle singole condotte omissive, trova applicazione il cumulo materiale delle sanzioni; conseguentemente in applicazione dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che rimanda alle modalità e ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 ottobre 1995 n. 481, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per ognuna delle violazioni non può essere inferiore nel minimo a € 2.500,00 e non superiore nel massimo a € 154.937.069,73;

7. per le già indicate considerazioni e sulla base delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ognuna delle violazioni commesse, ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.500,00 (duemila/00) in considerazione delle condizioni economiche riferite al concordato preventivo in atto e, conseguentemente, quantificare la sanzione pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) per ognuna delle diciannove (numero 19) violazioni commesse, e così per un importo complessivo di € 114.000,00 (centoquattordicimila/00);
8. ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, è facoltà della Società di avvalersi, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, del pagamento in misura ridotta pari a un terzo della sanzione sopra determinata, e comunque in misura non inferiore al minimo edittale e quindi pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ognuna delle diciannove (numero 19) violazioni commesse, e conseguentemente di € 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00);

RITENUTO

pertanto di determinare la sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro di € 6.000,00 (seimila/00) per ognuna delle diciannove (numero 19) violazioni commesse, e così per complessivi € 114.000,00 (centoquattordicimila /00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni sopra richiamate e contenute nel fascicolo istruttorio;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del

procedimento nell'importo pari ad euro di € 6.000,00 (seimila/00) per ognuna delle diciannove (numero 19) violazioni commesse, e così per complessivi € 114.000,00 (centoquattordicimila /00);

3. ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera CIN, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, è ammessa al pagamento in misura ridotta della sanzione pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ognuna delle diciannove (numero 19) violazioni commesse, e conseguentemente di € 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 12/2022";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 12/2022";Il pagamento di cui sopra estingue il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento sanzionatorio;
4. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 9, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento sanzionatorio, gli atti istruttori di cui ai numeri di protocollo ART citati in premessa relativi alle richieste di informazioni ed alle note di sollecito;
5. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;
6. il responsabile del procedimento è il direttore dell'ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
7. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 27 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)